

LEGGE REGIONALE MOLISE 14 dicembre 1990 n. 32

Integrazioni e modifiche alla legge regionale Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici dipendenti dalla regione Molise - Triennio 1988/1990"

(B.U.R. n. 23, 15 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale concernente "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti dipendenti dalla regione Molise, triennio 1988/1990" approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 novembre 1990 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. All'articolo 33 viene aggiunto il seguente comma:

"5° Il livello economico differenziato previsto dal 1° comma non può essere attribuito al personale di cui all'articolo 32, comma 3° della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4°.

2. All'ultimo comma dell'articolo 36 viene aggiunta da attuarsi con provvedimento legislativo".

3. Al 1° comma dell'articolo 42, terzultimo rigo, viene soppressa l'espressione ed i contributi di riscatto".

4. All'art. 43 vengono apportate le seguenti modifiche:

comma 3° , dopo la paroladurata" viene aggiunto inferiore";

comma 9° , l'espressione il presente decreto" viene sostituita con la presente legge; viene soppresso il comma 10° .

5. All'articolo 47 viene aggiunto il seguente comma: L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983/1985 riguardante il personale dei Consorzi industriali e degli I.A.C.P., già liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5°, dell'accordo del 28 aprile 1987 e del personale di cui all'articolo 1, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 1° luglio 1990".

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.